SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Edolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Edolo (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Edolo (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Visconti è nominato commissario straordiario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Edolo (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 giugno 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate personalmente da otto consiglieri e da un altro componente per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 giugno 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Edolo (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Attilio Visconti.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05771

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Tuscania e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tuscania (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tuscania (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Tarricone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tuscania (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 giugno 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Viterbo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 23027/Area 11 del 22 giugno 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tuscania (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Tarricone.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05772

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Cuartielles Estefania, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»

Vista l'istanza della Sig.ra Sanchez Cuartielles Estefania, cittadina spagnola, nata a Barcellona (Spagna) il 18 settembre 1980, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo spagnolo di «Ingenieros de montes», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e dottore forestale»;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico «Titol universitari oficial d'Enginyera de Forests» conseguito presso l'«Escola tècnica superior d'enginyeria agraria» in data 6 ottobre 2005;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Collegio de Ingenieros de Montes» come attestato in data 24 ottobre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'8 febbraio 2008;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Sanchez Cuartielles Estefania, cittadina spagnola, nata a Barcellona (Spagna) il 18 settembre 1980, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo di dottori agronomi e dottori forestali per la sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A05700

DECRETO 16 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Strekelj Jasmina, del titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Strekelj Jasmina, cittadina italiana nata a Kranj (Slovenia) il 19 novembre 1978, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo sloveno di «novinarsko delo», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di giornalista;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico «univerzitetna diplomarana novinarka» conseguito presso la Unuverze v Ljubljani in data 28 giugno 2006;

Preso atto che la professione di giornalista nella Repubblica slovena risulta essere libera come dichiarato dall'Autorità competente slovena;

Considerato che la richiedente è in possesso di documentazione relativa ad esperienza professionale superiore a due anni;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Strekelj Jasmina, cittadina italiana nata a Kranj (Slovenia) il 19 novembre 1978, è riconosciuto il tito professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio in della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale indicata nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali): 1) elementi di diritto pubblico, 2) norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa, 3) ordinamento giuridico della professione di giornalista, oppure a scelta dell'istante in un tirocinio di diciotto mesi;

Roma, 16 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana;

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti;

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A05703

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 2008.

Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-*bis*, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;

Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale — come sancito all'art. 117, comma 2, lettera *h)*, della Costituzione — è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Incolumità pubblica e sicurezza urbana

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 2.

Interventi del sindaco

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti *a)* e *b)*;

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro: MARONI

08A05777

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 luglio 2008.

Autorizzazione, all'istituto «Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Lecce a Brindisi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto

del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 14 maggio 2001, di modifica al decreto 29 gennaio 2001, che autorizza l'aumento degli allievi nella sede di Roma;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di abilitazione della sede periferica di Lecce;

Visto il decreto in data 28 settembre 2007 di autorizzazione al trasferimento e alla diminuzione degli allievi della sede principale di Roma ;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Lecce da via L. Sturzo, 26 - a Brindisi in piazza A. di Summa, c/o Ospedale A. di Summa;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 gennaio 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 3 giugno 2008, trasmessa con nota prot. n. 303 del 18 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» abilitato con decreto in data 18 luglio 2002, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Lecce, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Lecce - via L. Sturzo, 26 - a Brindisi - piazza A. di Summa, c/o Ospedale A. di Summa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05754

DECRETO 18 luglio 2008.

Autorizzazione, all'«Istituto Veneto di Terapia Familiare», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Mestre-Venezia un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richie-

denti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003, con il quale l'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Treviso, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di abilitazione della sede periferica di Vicenza;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 di trasferimento della sede periferica da Vicenza a Torri di Quartesolo;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Mestre-Venezia via Torre Belfredo, 125, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a sedici unità e, per l'intero corso, a sessantaquattro unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 3 giugno 2008 trasmessa con nota n. 303 del 18 giugno 2008;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Veneto di Terapia Familiare», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Mestre-Venezia via Torre Belfredo, 125, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a sedici unità e, per l'intero corso, a sessantaquattro unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

Il direttore generale: Masia

08A05755

DECRETO 18 luglio 2008.

Autorizzazione, all'istituto - «Telos - Associazione italiana di psicoterapia comunicativa», a trasferire la sede principale di Roma e ad aumentare il numero massimo degli allievi da dodici a sedici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle

strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 luglio 2006, con il quale l'istituto «Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma via Ugo Bartolomei, 18 - un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 di autorizzazione al cambio di denominazione dell'istituto in «Telos Associazione italiana di psicoterapia comunicativa»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Roma da via Ugo Bartolomei, 18 a via Licinio Calvo, 14, e ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso da dodici a sedici unità e, per l'intero corso, a sessantaquattro unità.

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 maggio 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 3 giugno 2008, trasmessa con nota prot. n. 303 del 18 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Telos - Associazione italiana di psicoterapia comunicativa» abilitato con decreto in data 31 luglio 2006, ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da via Ugo Bartolomei, 18 a via Licinio Calvo, 14;

Il predetto istituto è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a sedici unità e, per l'intero corso, a sessantaquattro unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05756

DECRETO 18 luglio 2008.

Autorizzazione, all'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Caserta, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2003, di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Caserta;

Visto il decreto in data 26 novembre 2007 di abilitazione della sede periferica di Napoli;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Napoli da via Petrarca, a via Riviera di Chiaia, 105 - 1° piano, sc. A, int. 1 e 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 maggio 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 3 giugno 2008, trasmessa con nota prot. n. 303 del 18 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» abilitato con decreto in data 26 novembre 2007, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Petrarca, 151 a via Riviera di Chiaia, 105 - 1° piano, sc. A, int. 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05757

DECRETO 18 luglio 2008.

Autorizzazione, all'istituto «Studi Cognitivi», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di S. Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'istituto «Studi Cognitivi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, di modifica al decreto 23 luglio 2001, che autorizza l'aumento degli allievi nella sede di Milano;

Visto il decreto in data 17 marzo 2003 di abilitazione della sede periferica di Modena;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di San Benedetto del Tronto da via Curzi, 6 a via Secondo Moretti, 44;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 3 giugno 2008, trasmessa con nota prot. n. 303 del 18 giugno 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Studi Cognitivi» abilitato con decreto in data 23 luglio 2001, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di San Benedetto del Tronto da via Curzi, 6 a via Secondo Moretti, 44.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05758

DECRETO 18 luglio 2008.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva», a cambiare denominazione e a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'istituto «Centro studi "Il Gabbiano"» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto 25 maggio 2001, con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'istituto Scuola di psicoterapia interattiva-cognitiva «Il Gabbiano»;

Visto il decreto 9 ottobre 2001 di trasferimento della sede principale da Milano a Padova;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Padova da via Pellizzo 39/G a via Longhin, 83;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede il cambio di denominazione da Scuola di Psicoterapia interattivo-cognitiva (già centro studi il «Il Gabbiano») in «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 22 febbraio 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2008, trasmessa con nota prot. n. 244 del 29 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola di Psicoterapia interattivo-cognitiva (già centro studi il Gabbiano)» abilitato con decreti in data 20 marzo 1998, 25 maggio 2001 e 9 ottobre 2001 ad istituire e ad attivare, nella sede di Padova, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva.

Il suddetto istituto è inoltre autorizzato a trasferire la sede principale di Padova da via Pellizzo 39/G a via Longhin, 83.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A05759

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 luglio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del settore servizi all'utenza dell'Ufficio provinciale Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003 delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 15979 del 17 luglio 2008 dell'Ufficio provinciale di Salerno, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio suddetto, nel giorno 11 luglio 2008 dalle ore 8,30 alle ore 11,00;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio suddetto è da attribuirsi al verificarsi di problemi legati al servizio di manutenzione dell'impianto elettrico dell'intero stabile causando il mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare del settore servizi all'Utenza nella sede di via degli Uffici Finanziari n. 7 di Salerno;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 1814 deI 16 luglio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno - Servizi di pubblicità immobiliare del settore servizi all'utenza nel giorno 11 luglio 2008 dalle ore 8,30 alle ore 11,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 luglio 2008

Il direttore regionale f.f.: FIORILLO

08A05753

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 luglio 2008.

Modalità di attuazione delle prestazioni finalizzate a garantire la trasparenza nella bolletta telefonica degli importi addebitati per servizi a sovrapprezzo e ad avvisare l'abbonato della rilevazione di traffico anomalo. (Deliberazione n. 381/08/ Cons.).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nelle sue riunioni di Consiglio del 5 giugno e 2 luglio 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera 662/06/CONS del 15 novembre 2006 con la quale è stata disposta la «Costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori»;

Vista la delibera 173/07/CONS di «Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni e utenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2007;

Vista la delibera 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 16 agosto 2007, ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3;

Vista la delibera 95/08/CONS recante «Interpretazione e integrazione dell'art. 5, comma 2, lettera *a)* del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni e utenti appro-

vato con delibera 173/07/CONS del 19 aprile 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 2008;

Vista la delibera n. 97/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 17 marzo 2008, recante «Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS - Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza - ed ulteriori norme a tutela dell'utenza», e, in particolare, il suo art. 2;

Viste le ordinanze della Terza Sezione del TAR del Lazio n. 3010/2008, n. 2966/2008 e n. 2968/2008 del 12 giugno 2008, che hanno sospeso la delibera 97/08/CONS nella parte in cui prevede l'attivazione, a decorrere dal 30 giugno 2008, del blocco automatico delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo nei confronti degli abbonati che non abbiano manifestato una diversa scelta entro il 31 maggio 2008;

Vista la delibera n. 348/08/CONS recante «Nuovi termini per l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate previsto dalla delibera 97/08/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 2008;

Vista la raccomandazione (07)02 dell'Electronic Communication Committee (ECC) nell'ambito della European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT);

Vista l'istanza di revisione della delibera 418/07/CONS presentata il 2 aprile 2008 con la quale la società Telecom Italia chiede, tra l'altro, di valutare se sia opportuno mantenere in vigore gli strumenti di tutela consistenti nell'invio, a richiesta dell'abbonato della telefonia fissa e mobile, di un doppio bollettino postale e di un avviso in caso di traffico anomalo, come disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, della predetta delibera, invocando la non proporzionalità delle misure poiché, da un lato, la recente delibera 97/08/CONS che dispone l'applicazione automatica del blocco permanente delle chiamate in uscita farebbe venir meno la necessità dei predetti strumenti, e, dall'altro, i costi per l'attuazione dei predetti strumenti sarebbero eccessivi a fronte dei possibili benefici per l'utenza;

Vista la richiesta di analogo contenuto dell'associazione ASSTEL del 31 marzo 2008, con la quale si invita l'Autorità a chiarire se «a seguito dell'introduzione del blocco delle chiamate per default, i due obblighi sopra richiamati (ossia: doppio bollettino e servizio di avviso al cliente al superamento di determinate soglie di spesa) possano considerarsi superati, tenuto anche conto della onerosità della implementazione di tali obblighi»;

Sentiti su queste specifiche tematiche gli operatori, l'associazione ASSTEL e le associazioni dei consumatori in un'apposita audizione tenutasi il 4 aprile 2008, al termine della quale, tenuto conto della esigenza manifestata dalle associazioni dei consumatori di confermare tutti gli strumenti di tutela previsti dalla delibera 418/07/CONS, è stato chiesto alla ASSTEL di proporre soluzioni concrete e possibilmente meno onerose per raggiungere i medesimi obiettivi di tutela dei consumatori;

Vista la lettera dell'ASSTEL del 16 maggio 2008, con la quale si propone, in luogo dell'invio del bollettino postale separato previsto dall'art. 3, comma 1, della delibera 418/07/CONS, una maggiore trasparenza degli importi relativi ai servizi a sovrapprezzo nei documenti di fatturazione, nonché, con riferimento al servizio di avviso per traffico anomalo di cui all'art. 5, comma 3, della medesima delibera, si propone di fornire il servizio al più tardi nelle 48 ore dal superamento della soglia di allarme, di limitarlo ai soli clienti residenziali lasciando facoltà agli operatori di estenderlo alla clientela affari, di misurare gli importi di traffico effettuato ai fini dell'eventuale superamento della soglia non in base alla effettiva tariffa (che potrebbe risultare minore in virtù di promozioni o sconti che vengono valorizzati solo all'esito del bimestre di fatturazione), bensì in base alla tariffa standard, e, infine, di lasciare alla discrezionalità dell'operatore la fissazione delle soglie di allarme;

Ritenuto che la richiesta di parziale revisione delle disposizioni di cui alla delibera 418/07/CONS sia in linea di massima condivisibile (nei limiti di seguito stabiliti), in considerazione della ormai prossima applicazione diffusa del blocco permanente delle chiamate in uscita disciplinata prima dalla delibera 97/08/CONS e poi dalla delibera 348/08/CONS, che dovrebbe comportare una notevole riduzione del fenomeno degli addebiti in bolletta per chiamate di origine fraudolenta;

Ritenuto, tuttavia, che l'obbligo di inviare il doppio bollettino postale per i servizi a sovrapprezzo, previsto dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 418/07/CONS, contrariamente a quanto sostenuto da ASSTEL, rappresenti uno strumento di tutela specifico che non può essere validamente surrogato dal semplice impegno degli operatori ad una maggiore trasparenza nei documenti di fatturazione, trasparenza peraltro già imposta dall'art. 3, comma 2, lettere *b), e), f)* e *g)*, della medesima delibera;

Ritenuto, per contro, che un idoneo mezzo di tutela alternativo all'invio del doppio bollettino postale possa essere individuato sulla base del punto 1 della raccomandazione della CEPT,ECC/REC/(07)02, citata in premessa, che detta il principio secondo il quale l'operatore non può sospendere il servizio telefonico di base in caso di mancato pagamento delle somme relative ai servizi a sovrapprezzo;

Ritenuto, infatti, che tale meccanismo, se associato all'obbligo di riportare nella documentazione di fatturazione, in un apposito riquadro di chiara e semplice lettura, l'importo da pagare per i servizi a sovrapprezzo e l'importo da pagare per i rimanenti consumi, fornisca in caso di disconoscimento degli addebiti per servizi a sovrapprezzo una tutela più ampia dell'invio del doppio bollettino postale, in quanto estesa a tutte le forme di pagamento (incluse, quindi, quelle tramite rapporto interbancario diretto o bonifico, etc.), e nel contempo risponda in maniera adeguata alle esigenze manifestate dagli operatori con riguardo ai costi di sviluppo e di gestione;

Considerato che lo strumento dell'avviso in caso di traffico anomalo proposto da ASSTEL non appare un mezzo di tutela in assoluto efficace nella misura in cui rimetterebbe agli operatori il compito di determinare

in modo puramente discrezionale le soglie di allarme, potendosi così vanificare di fatto l'utilità di tale strumento;

Tenuto conto dell'importanza che le associazioni dei consumatori attribuiscono a tale strumento, già utilizzato proficuamente in altri settori per avvisare l'interessato dell'avvenuta effettuazione di operazioni a suo debito (ad esempio, nel settore del credito);

Ritenuto di ammettere, per motivi di semplificazione e di economicità della gestione dello strumento di tutela, che l'obbligo di avviso nei confronti degli utenti possa essere adempiuto dagli operatori, in alternativa alla forma dell'avviso attualmente disciplinata dalla delibera 418/07/CONS, attraverso un avviso da inviare nei casi di congiunto superamento della soglia variabile prevista dalla citata delibera (il triplo della media dei consumi fatturati negli ultimi tre bimestri) e di una soglia stabilita dall'operatore il cui valore corrente dovrà essere reso noto (solo) all'utente (e non a terzi) nella documentazione di fatturazione purché entro un congruo limite massimo fissato dall'Autorità con efficacia immediata attraverso la presente delibera;

Considerato che la soglia suddetta potrà essere stabilita dall'operatore, nel rispetto del previsto limite massimo, in base alla fascia di consumo dell'abbonato e potrà all'occorrenza essere ridotta dall'operatore, in particolare a fronte di reclami dell'abbonato per disconoscimento di addebiti pur in presenza di importi fatturati inferiori alla soglia massima;

Considerato che, anche in considerazione dell'esigenza di evitare un eccessivo impatto economico e di gestione degli avvisi, appare opportuno individuare il limite massimo di tale soglia recependo l'indicazione della società Telecom Italia (l'operatore con il maggior numero di abbonati di telefonia fissa e mobile) che, nella lettera del 23 maggio 2008, nel precisare in maggior dettaglio la proposta ASSTEL, ha proposto un valore massimo di 300 euro - che corrisponde al triplo dell'importo di una bolletta bimestrale per un consumo medio mensile di 50 euro - per l'utenza residenziale e un valore più elevato, pari a 500 euro, per l'utenza affari;

Ritenuto che questi ultimi valori-limite dovranno trovare immediata applicazione come soglia, fino alla determinazione della soglia inferiore eventualmente stabilita da ciascun operatore;

Ritenuto, altresì, di condividere le proposte di ASSTEL e di Telecom Italia nelle parti in cui si prevede che il servizio di avviso venga dato al più presto e, comunque, entro le 48 ore dal superamento della soglia, e che per il calcolo del fatturato e il confronto con le soglie che danno luogo al servizio stesso le singole chiamate siano valorizzate in base ai rispettivi prezzi standard applicati dall'operatore: ciò perché, da un lato, il controllo con le soglie stabilite, per verificare se l'evento di alerting è stato raggiunto o meno e, eventualmente, per notificare l'evento all'utente, deve innestarsi su un processo che lavori ciclicamente aggiornando progressivamente — al più tardi in 48 ore — i dati di fatturazione; dall'altro, perché non è tecnicamente possibile — almeno con le attuali logiche di billing dell'offerta dei servizi post-pagati — valorizzare in anticipo i singoli consumi al costo certo che verrà addebitato al cliente, qualora siano presenti eventuali pacchetti tariffari od offerte o promozioni, poiché le architetture delle catene di traffico di billing valorizzano i consumi solo nei giorni che precedono l'emissione della fattura;

Ritenuto che gli operatori debbano comunicare all'Autorità entro un congruo termine, fissato al 31 agosto 2008, se intendono attuare gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 3, della delibera 418/07/CONS con le modalità alternative indicate nella presente delibera, e che, anche in considerazione del posponimento di termini derivante dalle suddette tre ordinanze del TAR del Lazio sia necessario fissare nuovi termini temporali per adempiere alle disposizioni di cui ai suddetti articoli 3, comma 1 e 5, comma 3, o di quelle, alternative, di cui agli articoli 1 e 2 della presente delibera e che possano essere ritenuti congrui a tal fine i termini rispettivamente del 30 novembre 2008 e del 30 settembre 2008, anche in considerazione del tempo già decorso;

Sentiti i rappresentanti delle associazioni dei consumatori nell'ambito della riunione del tavolo permanente di cui alla delibera 662/06/CONS tenutasi in data 24 giugno 2008;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Trasparenza dei servizi a sovrapprezzo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *g)*, dell'allegato A alla delibera 418/07/CONS, gli operatori della telefonia indicano nella documentazione di fatturazione l'importo totale dovuto, il sub-totale relativo alle sole chiamate per servizi a sovrapprezzo e il sub-totale relativo alla differenza tra i due importi suddetti. A decorrere dal 30 novembre 2008 tali importi, inclusivi di IVA, sono riportati in un apposito riquadro della bolletta di facile ed evidente lettura.

2. Gli operatori della telefonia, in alternativa alla prestazione imposta dall'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS, possono optare per l'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. La relativa scelta dovrà essere comunicata all'Autorità entro il 31 agosto 2008. In assenza di tempestiva comunicazione gli operatori della telefonia dovranno applicare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS entro il medesimo termine di cui al comma 4.

3. Ai fini indicati al comma 2 e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sospensione dei servizi di comunicazione elettronica, ove l'abbonato abbia presentato un reclamo per disconoscere determinati addebiti relativi a servizi a sovrapprezzo ed effettuato il pagamento per i rimanenti importi, all'operatore è

consentito solo sospendere il servizio relativamente ai servizi a sovrapprezzo interessati dal mancato pagamento ed è vietato:

a) sospendere il servizio di base, anche nelle ipotesi di ripetuti ritardi nei pagamenti, di ripetuti mancati pagamenti e di presunta frode relativi ai servizi a sovraprezzo;

b) inviare solleciti di pagamento ed effettuare cessioni del credito fino al termine della procedura di risoluzione della controversia così come disciplinata ai sensi dell'allegato A alla delibera 173/07/CONS e della delibera 95/07/CONS.

4. Gli operatori della telefonia adeguano le proprie procedure ed approntano gli strumenti necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo che deve avvenire entro il 30 novembre 2008.

Art. 2.

Avviso agli abbonati in caso di traffico anomalo

1. Gli operatori della telefonia, in alternativa alla prestazione imposta dall'art. 5, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS, possono optare per l'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo. La relativa scelta dovrà essere comunicata all'Autorità entro il 31 agosto 2008. In assenza di tempestiva comunicazione gli operatori della telefonia dovranno applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 418/07/CONS entro il medesimo termine di cui al comma 5.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di cui alla delibera 179/03/CSP, gli operatori della telefonia forniscono agli abbonati, a richiesta e gratuitamente, tramite operatore, via sms o messaggio vocale registrato, un servizio di avviso telefonico per presumibile traffico anomalo che deve attivarsi al superamento congiunto di entrambe le seguenti soglie di spesa:

a) una soglia variabile pari al triplo dell'importo della media dei consumi degli ultimi tre bimestri;

b) una soglia stabilita dall'operatore entro l'importo massimo di 300 euro, IVA inclusa, per l'utenza residenziale e 500 euro, IVA inclusa, per l'utenza affari; il valore corrente di tale soglia dovrà essere indicato nella documentazione di fatturazione.

3. L'operatore può stabilire la soglia di cui al comma 2, lettera *b)*, nel rispetto del limite massimo ivi indicato, in base alla fascia di consumo dell'abbonato e modificarla, ove opportuno, in particolare a fronte di reclami per disconoscimento di addebiti anche se di importo inferiore al predetto limite.

4. Al verificarsi del superamento congiunto delle soglie indicate al comma 2 l'avviso all'abbonato dovrà essere inviato al più presto e comunque entro 48 ore. La valorizzazione dei consumi correnti ai fini della verifica del raggiungimento delle soglie di cui al comma 2 può essere effettuata anche in base ai prezzi standard applicati dall'operatore.

5. Gli operatori della telefonia adeguano le proprie procedure ed approntano gli strumenti necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo che deve avvenire entro il 30 settembre 2008.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 2 luglio 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
MAGRI - NAPOLI

08A05764

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 8 maggio 2008.

Approvazione del Rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2007.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità approvato nell'adunanza del 29 maggio 2007 (verbale n. 24);

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, approvato nell'adunanza del 5 dicembre 2006 (verbale n. 44);

Viste le variazioni disposte al predetto bilancio di previsione, con delibere adottate nelle adunanze del 29 maggio 2007 (verbale n. 24), del 18 settembre 2007 (verbale n. 35) e dell'5 novembre 2007 (verbale n. 44);

Vista la relazione della Commissione di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Viste le risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2007;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2007 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 8 maggio 2008

Il presidente: GIAMPAOLINO

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 luglio 2008, n. **22.**

Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente «Modalità di attuazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti.

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Alle ragionerie territoriali dello Stato

Ai Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso Enti ed organismi pubblici

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

All'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'avvocatura generale dello Stato

Premessa.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (pubblicato il 14 marzo 2008 nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 63), è stato adottato il regolamento volto a disciplinare le modalità di attuazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.

Trascorso l'ordinario periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il predetto regolamento è entrato in vigore il 29 marzo 2008.

Nella consapevolezza della importanza e delicatezza sottese all'applicazione della disciplina in argomento, allo scopo di fornire in merito un concreto contributo a codesti uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - MEF presso Enti ed Organismi pubblici, con la presente circolare si forniscono, sulle questioni ritenute di maggior rilievo, talune precisazioni e chiarimenti, anche di natura esegetica, sostanzialmente concordati con gli uffici dell'area Finanze del MEF.

Quadro normativo.

Preliminarmente, si appalesa necessario ripercorrere, seppure in modo sintetico, i riferimenti salienti della normativa *de qua*.

L'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è stato introdotto dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Ancorché la disposizione citata prevedesse (e prevede) al comma 2 l'adozione di un regolamento ministeriale di attuazione, la normativa introdotta era stata ritenuta lo stesso immediatamente applicabile, stante il sufficiente delineamento della fattispecie prevista dalla legge (in tal senso: Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007, e, seppure in maniera più sfumata, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 11/2007 dell'11 luglio 2007).

Sull'orientamento emerso, poi, sono intervenute la circolare 6 agosto 2007, n. 28, e la circolare 4 settembre 2007, n. 29, dirette ad illustrare, rispettivamente, le prime modalità e le ulteriori istruzioni applicative della disposizione sopra citata.

In seguito, l'art. 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, nell'apportare talune modifiche al testo dell'art. 48-*bis,* ne ha espressamente subordinato l'operatività all'entrata in vigore del previsto regolamento ministeriale di attuazione.

Con la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione, con modifiche, del citato decreto-legge, si è giunti all'attuale testo dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per una pronta consultazione, si riporta:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-*bis.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.»

Da ultimo, con il richiamato decreto ministeriale n. 40/2008 è stato emanato il Regolamento di attuazione della disposizione testé citata (di seguito Regolamento), limitatamente, però, alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle società a totale partecipazione pubblica. Infatti, l'art. 6, comma 1, del medesimo decreto ministeriale n. 40/2008 rinvia ad un successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina per l'attuazione del citato art. 48-*bis* nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.

Ciò posto, con la pubblicazione del citato Regolamento e, soprattutto, dopo la sua entrata in vigore, sono pervenute innumerevoli richieste di chiarimenti, specialmente in ordine alla corretta individuazione delle fattispecie da sottoporre all'obbligo di preventiva verifica.

Con la presente circolare, si fornisce una prima lettura interpretativa in merito alle problematiche apparse di maggiore importanza e di più generale interesse, appresso partitamente trattate.

Avendo tale lettura interpretativa anche una valenza sistematica, conseguentemente devono ritenersi superate le istruzioni diramate in materia con le precedenti circolari.

Rapporti nell'ambito della pubblica amministrazione.

In base alla lettera dell'art. 48-*bis,* non sembrano potersi configurare, *prima facie*, ipotesi di esenzione esclusivamente fondate su criteri soggettivi, attesa l'ampia e generica definizione di «beneficiario» contenuta nella disposizione *de qua* e nel relativo regolamento di attuazione.

Tuttavia, appare opportuno considerare che taluni soggetti ricompresi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal loro regime giuridico e seppure titolari di specifiche funzioni, di proprie risorse umane e finanziarie ed anche di una propria legittimazione, sostanziale e processuale, nei confronti dei terzi, concorrono, in base al Sistema Europeo dei Conti (SEC 95), alla formazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.

Le disposizioni legislative in materia di finanza pubblica nonché tutte le norme come, in definitiva, l'art. 48-*bis* in esame atte a produrre comunque effetti sul gettito erariale, sono destinate, in ultima analisi, ad un miglioramento del menzionato conto economico consolidato, anche al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea e, in particolare, al rispetto del «Patto di stabilità e crescita» previsto dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 (pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 236 del 2 agosto 1997).

Ciò posto, si reputa che la norma di cui al citato art. 48-*bis* non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Inoltre, si è dell'avviso che, più in generale, tra le diverse Amministrazioni Pubbliche a prescindere dal livello legislativo, ordinario o costituzionale, di riconoscimento giuridico ed essendo a ben vedere tutte riconducibili, in modo più o meno diretto, all'unico soggetto pubblico originario e sovrano sul territorio, cioè lo Stato non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla *ratio* dell'art. 48-*bis.*

Quest'ultima considerazione milita a ritenere, in effetti, non necessario l'espletamento della verifica prevista all'art. 2 del Regolamento, nelle ipotesi di pagamenti e, *a fortiori,* di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.

Per completezza, si ritiene opportuno specificare che, sulla base di quanto disposto dal Regolamento, le società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta.

Invero, l'esclusione dal novero dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del Regolamento, delle società indirettamente partecipate dallo Stato appare rispettosa di una corretta lettura dell'art. 48-*bis,* che fa genericamente riferimento alle società a totale partecipazione pubblica, senza nulla specificare in ordine alle partecipazioni indirette. Infatti, il legislatore, laddove ha voluto espressamente includere le partecipazioni indirette nell'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte nell'ordinamento, si è pronunciato in modo esplicito e chiaro (ad esempio: art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e, con riferimento alle società partecipate da enti locali, art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007).

Definizione di pagamento.

Ulteriori fattispecie in cui l'art. 48-*bis* non risulta applicabile, al di là delle ipotesi di esclusione già delineate, possono essere tratte dall'analisi del termine «pagamento» utilizzato dal legislatore nella disposizione in esame.

Infatti, considerando che il legislatore ha riferito tale termine tanto alle Amministrazioni Pubbliche quanto alle società partecipate — per le quali ultime vale la disciplina civilistica e non già quella giuscontabile — si ritiene che «pagamento» si riferisca elettivamente all'adempimento di un obbligo contrattuale e, comunque, non possa che avere natura privatistica.

Ciò posto, si reputa che la norma in argomento non debba applicarsi al semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la Pubblica Amministrazione, non costituisce, tuttavia, un vero e proprio pagamento nel senso poc'anzi illustrato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile individuare tra le ipotesi di «trasferimento di somme» non soggette all'applicazione dell'art. 48-*bis* i trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali.

Inoltre, si è dell'opinione che in presenza di un chiaro interesse pubblico alla erogazione di provvidenze economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla Pubblica Amministrazione, non possa trovare applicazione l'art. 48-*bis,* norma a carattere generale, dunque, cedevole di fronte a norme connotate da specialità.

Come è possibile ricavare dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del Regolamento stesso, laddove richiama l'art. 545 del codice di procedura civile avente ad oggetto i crediti impignorabili, nonché in linea anche con quanto prospettato dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi nel parere n. 2834/2007 reso nell'adunanza del 22 ottobre 2007, la sospensione del pagamento, potenzialmente derivante dalla verifica *ex* art. 48-*bis* dell'esistenza di un inadempimento del beneficiario, non può esplicarsi sulle erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento.

In realtà, l'impossibilità di effettuare il pignoramento sui crediti vantati dal beneficiario rende inutile procedere alla verifica di cui all'art. 48-*bis*.

In aggiunta, va considerato che in presenza di diritti fondamentali della persona — costituzionalmente protetti, come il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) — mal si concilierebbe una loro subordinazione «di fatto» alla disciplina prevista dall'art. 48-*bis*.

Ciò precisato, in virtù della definizione di pagamenti testé delineata nonché per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra gli «esborsi» esclusi dall'obbligo di verifica, si ritiene possano essere sicuramente annoverati, senza alcuna pretesa di tassatività, i seguenti:

versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;

rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.);

corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (per esempio, l'indennità post-sanatoriale disposta dall'art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio, l'indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210);

pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;

pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

pagamenti a titolo di assegno alimentare;

sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;

indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124);

finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

Pagamento di stipendi.

Con la circolare n. 28/2007, in sede di definizione delle prime modalità applicative della disciplina introdotta dall'art. 48-*bis*, si era ritenuto di escludere dall'obbligo di verifica i pagamenti delle somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate. Infatti, da un lato, tali erogazioni si configurano per le Pubbliche Amministrazioni quali spese fisse ed obbligatorie, per cui appaiono inderogabili e indilazionabili, dall'altro, non emergono in modo così pressante quelle esigenze di tutela della riscossione, atteso che si tratta di rapporti giuridici continuativi, connotati da un certo grado di stabilità, in relazione ai quali la soddisfazione del credito esposto in una cartella di pagamento può avvenire abbastanza agevolmente, applicando la vigente normativa speciale (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180), senza necessità di procedere all'espletamento della previa verifica di cui al più volte indicato art. 48-*bis.*

Il Regolamento, invece, ha di fatto incluso nell'obbligo della cennata verifica anche le somme erogate per stipendi e pensioni. In effetti, l'articolo 3, comma 4, esplicita che il soggetto pubblico, in caso di riscontrato inadempimento, è tenuto a sospendere il pagamento delle somme dovute al beneficiario sino a concorrenza del debito comunicato da Equitalia Servizi S.p.A., specificando che per i pagamenti relativi ai crediti di cui all'art. 545, terzo comma, del codice di procedura civile, nella sospensione si deve tener conto dei limiti fissati dal quarto comma del medesimo articolo e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950. Gli anzidetti crediti, a norma dell'art. 2 ora citato, sono, appunto, «gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza».

Ciò precisato, sempre al fine di ottimizzare le operazioni di verifica prescritte dal Regolamento, si reputa che la soglia di diecimila euro sia da riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. La delineata interpretazione, invero, poggia su ragioni sistematiche e di corretta esegesi della disciplina richiamata, fondate sulla constatazione che i diversi limiti previsti per il pignoramento sulle suddette somme sono valutati sempre al netto delle ritenute.

A margine, appare opportuno soggiungere che, in ogni caso, non devono essere soggetti a verifica *ex* art. 48-*bis* i trasferimenti di somme da destinare successivamente al pagamento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti. Infatti, il legislatore, in più occasioni, ha posto particolari attenzioni e tutele nel garantire l'integrità di tali somme costituenti la provvista finanziaria per l'erogazione delle retribuzioni al personale,

sottraendole, *ab origine*, dalla sottoposizione a procedure esecutive. Ad esempio, l'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, prevedono che non possono essere sottoposte a esecuzione forzata le somme di competenza, rispettivamente, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.

Pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte.

In taluni casi il pagamento può avere ad oggetto delle somme assoggettate per legge a ritenuta fiscale alla fonte (ad esempio correlate a prestazioni di lavoro autonomo).

In queste ipotesi, la soglia di diecimila euro di cui all'art. 48-*bis* va intesa riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute effettuate, trattandosi di somme in realtà trattenute in ossequio a puntuali disposizioni legislative (cfr. Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Divieto di artificioso frazionamento.

Al fine di riscontrare la corretta applicazione della disciplina contenuta nell'art. 48-*bis* e nel relativo Regolamento, dovrà essere controllato che non siano stati posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento, idonei ad eludere l'obbligo di verifica.

Facendo leva sulla ripetuta definizione del termine pagamento, diventa agevole inquadrare i casi di artificioso frazionamento. Infatti, nell'ambito del diritto privato, il pagamento è l'esatto adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Cosicché, per individuare il presupposto a cui legare l'obbligo di verifica, occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze stabilite, dovendosi, dunque, non necessariamente fare riferimento all'intero valore del contratto e, al contempo, non potendosi fare riferimento a scadenze diverse da quelle minime positivamente stabilite dal contratto stesso.

Ad esempio, nell'ipotesi di appalto di lavori, il pagamento coinciderà con gli stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo finale, mentre nei contratti di fornitura di beni o servizi con cadenza periodica varrà il criterio del pagamento dei beni o servizi di volta in volta forniti.

Natura del credito esposto nella cartella di pagamento.

Tra i quesiti posti, è stato anche chiesto di conoscere se, ai fini in discorso, ha una qualche rilevanza la natura del credito indicato nella cartella di pagamento. Più nello specifico, è stato domandato, se si debba aver riguardo alle sole cartelle contenenti esclusivamente crediti tributari erariali ovvero se la norma recata dall'art. 48-*bis* abbia una portata più ampia, comprendendo qualunque somma iscritta a ruolo.

In proposito giova rammentare che, malgrado il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia titolato «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», nel tempo, la disciplina recata dal predetto decreto è divenuta progressivamente lo strumento generale per eseguire la riscossione coattiva dei crediti, anche non tributari, vantati dallo Stato e da molti Enti pubblici. In particolare, l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha posto il principio generale secondo cui, salvo specifiche eccezioni, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Perciò, appare riduttivo immaginare che la disposizione introdotta dal decreto-legge n. 262/2006 abbia una portata circoscritta ai soli crediti erariali aventi natura tributaria.

Si è dell'avviso, dunque, che qualsiasi credito, indipendentemente dalla sua natura e dall'Ente creditore, esposto in una cartella di pagamento emessa ai sensi del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, rientri nell'ambito operativo dell'art. 48-*bis.*

La conclusione ora esposta vale anche in ordine al titolo, definitivo o provvisorio, su cui si fonda l'iscrizione a ruolo. Infatti, non sussistono solide ragioni giuridiche che conducono ad operare una differenziazione, per quanto attiene all'applicazione dell'art. 48-*bis,* tra una cartella di pagamento basata su un'iscrizione a ruolo definitiva con una cartella emessa a seguito di iscrizione operata sulla scorta di accertamenti non definitivi (rispettivamente art. 14 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Di talché, in entrambi i casi, dal punto di vista strettamente giuridico, l'agente della riscossione, in assenza di un provvedimento di sospensione, può legittimamente procedere coattivamente nei confronti del debitore.

Sospensione o rateazione della cartella di pagamento.

È ben possibile che per una cartella di pagamento sia stata richiesta e accordata una dilazione del pagamento, a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (recentemente modificato dall'art. 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), oppure una sospensione amministrativa della riscossione, ai sensi dell'art. 19-*bis* o dell'art. 39 del citato decreto. Parimenti, il debitore potrebbe aver beneficiato di un provvedimento di sospensione della riscossione ottenuto in via di autotutela (art. 2-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) ovvero in via giudiziale (art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

In tutte le situazioni sopra delineate, appare chiaro che non si è in presenza di una cartella per la quale è «scaduto» il termine di pagamento, essendo stato emesso un provvedimento che ha inciso proprio su detto termine: nel caso di rateazione, il termine risulta «frazionato» in una serie di rate, ciascuna rappresentante un adempimento per il debitore; nell'ipotesi di sospensione, la scadenza originaria del pagamento risulta differita sino al verificarsi di una data condizione (decisione in autotutela, pronuncia giurisdizionale, ecc.).

Ne consegue che nelle suddette ipotesi non trova applicazione l'art. 48-*bis* per carenza del presupposto relativo all'inadempimento dell'obbligo di versamento scaturente da una cartella di pagamento, come del resto è possibile desumere dall'art. 3, comma 5, del Regolamento.

Cartella di pagamento impugnata giudizialmente.

Non di rado accade che la cartella di pagamento formi oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, per cui può sorgere il dubbio circa l'obbligo di procedere alla verifica imposta dall'art. 48-*bis.* In tale ipotesi, è da rilevare che l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 apertamente esclude che il ricorso prodotto avanti il giudice tributario abbia un automatico effetto sospensivo. Infatti, la sospensione deve essere appositamente richiesta al giudice che, sussistendo i prescritti requisiti (*periculum in mora e fumus boni iuris*), emetterà ordinanza (decreto in caso di eccezionale urgenza) di sospensione a norma dell'art. 47 del decreto legislativo n. 546/1992.

Per quanto afferisce alla diversa ipotesi di avvenuto deposito di una sentenza favorevole al contribuente, si ritiene che, anche nelle more dell'emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, la circostanza sia idonea, sempreché adeguatamente dimostrata, a non comportare la sospensione del pagamento, attesa l'infondatezza della pretesa creditoria esposta nella impugnata cartella di pagamento. Né a tale riguardo, si ritiene possa incidere l'eventuale sola proposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria di gravame alla sentenza favorevole al contribuente.

Mutui.

Relativamente all'ammortamento dei mutui concessi da società bancarie e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., appare utile segnalare che da diverse disposizioni di legge emerge una particolare tutela nei confronti di tali crediti.

In primo luogo, il riferimento è all'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base al quale gli istituti di credito non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare per le operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza delle garanzie dello Stato.

La stessa azione revocatoria è esclusa, *ex* art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per i prestiti accordati alle imprese artigiane.

Un'ulteriore tutela è inoltre prevista per i mutui fondiari dall'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in quanto l'azione esecutiva può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Della somma ricavata dall'esecuzione solamente la parte eccedente la quota spettante alla banca va, eventualmente, attribuita al fallimento.

Ciò posto, si è dell'avviso che anche le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo o ad altre operazioni di indebitamento possono ritenersi escluse dall'applicazione della norma in esame.

Cessione del credito.

È stato chiesto quali effetti produce la cessione del credito, come prevista dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile (e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa), sulla normativa *de qua.*

Sul punto, si ritiene che la verifica prevista dall'art. 48-*bis* vada effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente), a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto). In altri termini, si è dell'avviso che nei confronti del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito (cessionario) — subentrato nel rapporto con la Pubblica amministrazione in virtù di un contratto stipulato tra privati al quale la stessa è rimasta estranea — non sussistano i presupposti per procedere alla verifica disciplinata dal Regolamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata nei confronti del cedente evidenzi una situazione legittimante la sospensione del pagamento, l'Amministrazione può comunque opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi inclusa quella disciplinata dall'art. 48-*bis.*

Factoring.

Anche per quanto concerne alcune operazioni di finanziamento, quali quelle scaturenti da contratti di factoring, ancorché configurati come meccanismi più complessi della cessione del credito, si ritiene possano essere effettuate analoghe considerazioni.

Infatti, è stato osservato che in relazione al contratto di factoring «il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente» (Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 2005, n. 13957).

Pertanto, in ordine a tale tipo di contratto valgono le indicazioni fornite in tema di cessione del credito.

Le suesposte considerazioni nell'ambito del contratto in argomento fanno riferimento, evidentemente, alla posizione dell'Amministrazione nella veste di debitore ceduto.

In ordine al corrispettivo contrattuale dovuto al factor per il contratto, nella diversa ipotesi in cui l'Amministrazione assume la veste di creditore cedente, non sussistono ragioni per ritenere che l'adempimento sia sottratto agli obblighi disciplinati dal Regolamento.

Raggruppamenti temporanei di imprese.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese e, ora, di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), la verifica prevista dall'art. 48-*bis* andrà effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi delle imprese mandanti.

In particolare, la verifica in discorso, nel caso in cui le mandanti non emettano fattura alla stazione appaltante, andrà effettuata, per ogni singola impresa, con riguardo alla parte dell'importo in pagamento parametrato alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Invece, nel caso di pagamento frazionato, l'impresa mandataria potrà, se del caso, individuare anche per ogni stato di avanzamento lavori (SAL), importi di pertinenza delle varie imprese sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, pure laddove ciò sia avvenuto non in conformità alla quota di partecipazione.

Procedure concorsuali.

Per quanto inerisce alla possibilità che il beneficiario del pagamento risulti sottoposto ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), si esprime l'avviso che la disposizione di cui all'art. 48-*bis* non operi, trovando, invece, applicazione le specifiche norme contenute nel Titolo II, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

In particolare, nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa «il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura» (art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973), mentre, similmente, nel caso di concordato preventivo «il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura» (art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Pagamenti di somme relative a trattenute operate.

Le Amministrazioni pubbliche, relativamente a talune somme dovute in pagamento, sono tenute ad operare trattenute a diverso titolo, per norme di legge o in virtù di convenzione (ritenute previdenziali, premi di polizze assicurative, ritenute sindacali, rate di mutuo, ecc.), ed al loro successivo versamento a terzi in nome e per conto dei soggetti ai quali le trattenute sono state compiute. In buona sostanza, dal punto di vista contabile delle medesime Amministrazioni, le suddette movimentazioni finanziarie rappresentano delle operazioni inquadrabili nelle cosiddette «partite di giro».

Nella fattispecie descritta, sostenere l'operatività della disposizione recata dall'art. 48-bis potrebbe comportare la configurazione di un pregiudizio in danno del soggetto al quale è stata operata la trattenuta, soggetto del tutto estraneo agli eventuali rapporti del beneficiario, il quale, quindi, potrebbe risultare inadempiente all'obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento.

Al riguardo, si è dell'avviso che, per evitare una potenziale improvvida legittimazione di un danno nei confronti del soggetto che ha subito la trattenuta — con il rischio di essere esposto, a sua volta, ad azioni esecutive da parte del beneficiario — detta tipologia di pagamenti debba risultare esclusa dall'obbligo di verifica previsto dalla disciplina in esame.

Determinazione dell'importo del pagamento in ordine all'IVA.

Per il pagamento di prestazioni e cessioni ricadenti nel campo dell'imposta sul valore aggiunto, la soglia di diecimila euro, fissata dall'art. 48-*bis* per far scattare l'obbligo di verifica, deve ritenersi al lordo dell'IVA.

In effetti, il termine pagamento, nell'accezione delineata, include necessariamente l'intero importo delle somme da corrispondere al soggetto beneficiario per soddisfare l'obbligazione assunta, giusta l'obbligo di addebitare in fattura l'intera IVA (articoli 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Tra l'altro, per le amministrazioni pubbliche, l'IVA addebitata in fattura rappresenta, nella maggioranza dei casi, un costo, assumendo l'Amministrazione la veste di consumatore finale.

Pagamento a favore di soggetti esteri.

Per quanto attiene ai pagamenti che le amministrazioni pubbliche devono effettuare nei confronti di soggetti residenti all'estero è indubbio che il controllo vada comunque effettuato, laddove il creditore sia comunque in possesso di un codice fiscale in Italia (perché presente con una sede secondaria ovvero, anche in assenza del requisito della stabile organizzazione in Italia, avente un ufficio di rappresentanza nel territorio nazionale).

Diversamente, nel caso in cui il creditore estero non sia in possesso di codice fiscale italiano, la pubblica amministrazione debitrice potrà procedere al pagamento senza alcun obbligo di verifica, atteso che, la mancata attribuzione del predetto codice fiscale è sintomatica dell'inesistenza di cartelle di pagamento. Difatti, tra i dati essenziali all'emissione delle stesse figura il codice fiscale (articolo 1 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321).

Fattispecie escluse e documentazione giustificativa.

Nelle sopra descritte fattispecie in cui si è espresso l'avviso dell'esclusione dall'obbligo di effettuare la verifica indicata all'art. 48-*bis*, al fine di poter riscontrare la effettiva sussistenza di un'ipotesi di esclusione, si rende necessario che l'amministrazione pubblica ordinante il pagamento ne dia adeguata dimostrazione.

Al riguardo, è necessario che dal mandato di pagamento emerga la natura del pagamento eseguito, dalla quale sia agevolmente desumibile l'ipotesi di esclusione, ovvero lo stesso mandato dovrà risultare corredato di idonea motivazione o documentazione giustificativa, anche con un semplice rinvio *per relationem* ad altri atti già in possesso dell'Amministrazione.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

08A05752

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 24 luglio 2008, n. **2.**

Decreto 30 agosto 2000 «Modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II sull'etichettatura delle carni bovine. Categoria "Vitellone"».

Alle Associazioni nazionali allevatori razze bovine

All'Assocarni

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione produttori agricoli COPAGRI

Alla Associazione generale cooperative italiane AGCI

All'Anca-Lega

Alla Federazione nazionale cooperative agricole

All'Assalzoo

Al Consorzio italiani macellatori

Alla Confesercenti

Alla Confcommercio

All'Agea

Alla Commissione ministeriale etichettatura carni bovine

Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

All'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ

Alla Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Come preannunciato nella precedente circolare n. 1 del 15 febbraio 2008[(1)], le disposizioni relative alle denominazioni di vendita delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono contenute nel regolamento (CE) n. 700/2007[(2)] e si applicano esclusivamente a partire dal 1° luglio 2008. In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di età 0 a 8 mesi la denominazione di vendita sarà «vitello» o «carne di vitello», mentre per quelle da 8 a 12 mesi è prevista la denominazione «vitellone» o «carne di vitellone». Le denominazioni di vendita sono espressamente riportate nell'allegato XI-*bis,* parte III, art. 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007[(3)] (regolamento unico OCM) così come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008[(4)].

Per i bovini adulti l'unica denominazione di vendita obbligatoria è «bovino adulto».

Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria è necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000[(5)]. Valgono al riguardo le indicazioni fornite con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001[(6)] e circolare n. 1 del 9 aprile 2003[(7)]. Ciò anche in caso di bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse: «A: animale maschio non castrato di età inferiore a due anni» prevista dal predetto regolamento CE n. 1183/2006[(8)], allorché si intenda riportare la dizione «vitellone» (bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi) comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento (CE) n. 700/2007.

Per i disciplinari che prevedono quest'ultima possibilità, l'informazione «vitellone» deve essere comunque sempre affiancata alla denominazione di vendita «bovino adulto», ciò al fine di evitare confusioni con la denominazione di vendita «vitellone» prevista dal regolamento n. 700/2007 per i bovini di età compresa tra 8÷12 mesi.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
BLASI

(1) *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 3 marzo 2008.

(2) Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 161 del 22 giugno 2007.

(3) Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 299 del 16 novembre 2007.

(4) Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 121 del 7 maggio 2008.

(5) Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 204 dell'11 agosto 2000.

(6) *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 2001.

(7) *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2003.

(8) Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 214 del 4 agosto 2006.

08A05766

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 9 luglio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Ossola, Console onorario della Repubblica d'Austria in Torino.

08A05702

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Monterrey (Messico)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Roberto Caruso, Console onorario in Monterrey (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Monterrey;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia o per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Monterrey;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Monterrey, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A05751

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Morbilvax».

Con la determinazione n. aRM - 97/2008-7127 del 2 luglio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decerto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: «MORBILVAX»;

confezione n. 023190059;

descrizione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone vaccino decadose + 1 siringa preriempita solvente 0,5 ml;

farmaco: «MORBILVAX»;

confezione n. 023190034;

descrizione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo», 1 flacone vaccino monodose + 1 fiala solvente 5 ml;

farmaco: «MORBILVAX»;

confezione n. 023190010;

descrizione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone vaccino monodose + 1 fiala solvente 0,5 ml.

08A05768

Assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci ai sensi dell'articolo 48, commi 5, lettera *g)*, e 19, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha approvato il bando 2008 per la ricerca indipendente sui farmaci.

Il testo integrale del bando, con le istruzioni per la partecipazione, sono consultabili all'indirizzo http://www.agenziafarmaco.it

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 6 ottobre 2008 esclusivamente per via telematica.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'Ufficio ricerca e sviluppo dell'AIFA all'indirizzo e-mail: ricerca&sviluppo@aifa.gov.it

08A05803

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sequenza contrattuale ai sensi dell'articolo 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 relativo al comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007.

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore l'11 luglio 2008 sul testo dell'ipotesi di accordo relativa alla sequenza contrattuale in epigrafe e della certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 22 luglio 2008 sull'attendibilità dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 25 luglio 2008, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN, nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CGU (firmato)

per le OO.SS. di categoria:

FLC/CGIL (firmato)
CISL SCUOLA (firmato)
UIL SCUOLA (firmato)
SNALS-CONFSAL (firmato)
FED. NAZ. GILDA/UNAMS (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 relativo al comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007.

SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL'ART. 62 DEL C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 2007 DEL COMPARTO SCUOLA

Art. 1.

Compiti del personale A.T.A., mobilità professionale, valorizzazione della professionalità

1. L'art. 47 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. Le risorse utilizzate per le predette attività ammontano complessivamente ad € 95.514.526 al lordo degli oneri riflessi e sono destinate a livello di ciascuna istituzione scolastica fino all'a.s. 2007/08 sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del C.C.N.I. 31 agosto 1999 nonché della nota ministeriale prot. n. 624 del 25 settembre 2002. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 tali risorse saranno pari a € 53.237.118 al lordo degli oneri riflessi, per effetto della destinazione di € 42.277.408 al lordo degli oneri riflessi finalizzata alla rivalutazione ed istituzione delle posizioni economiche di cui all'art. 2 della presente sequenza contrattuale.

3. L'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lettera *b)* è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività.

Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.».

2. L'art. 48 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art. 46 possono avvenire:

A) Tra le aree con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, secondo modalità definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenze n. 1/1999 e n. 194/2002, a completamento dell'ipotesi a riguardo sottoscritta il 10 maggio 2006;

b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione — fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge — purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella *B* per l'accesso al profilo di appartenenza e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

B) All'interno dell'area con le seguenti procedure:

il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

2. I passaggi di cui alle lettere *A* e *B* sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.».

3. L'art. 49 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.».

Art. 2.

Rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e assegnazioni di nuove posizioni economiche nell'area B

1. L'art. 50 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Fatta salva comunque la definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella *C* allegata al presente C.C.N.L. può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.

2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area *A*, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area B.

L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art. 48 e dell'accordo integrativo OO.SS. - MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'area B può sostituire il DSGA.

3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.

4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.

5. Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento delle nuove, sono destinate le risorse indicate all'art. 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, che ammontano complessivamente per la lettera *a)* e *b)* a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31 dicembre 2007 ed a valere sull'anno 2008 e per la lettera *c)* a 42,27 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1° settembre 2008 (a.s. 2008/2009). Tali risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esistenti nell'area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l'istituzione di nuove posizioni economiche nell'area A; 21,58 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l'istituzione di nuove posizioni economiche nell'area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l'istituzione della seconda posizione economica nell'area B.

6. L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche dell'Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale.

8. È confermata la vigenza dell'art. 83, comma 4, del C.C.N.L. 27 luglio 2003.».

Art. 3.

Accesso al fondo di istituto del D.S.G.A.

1. L'art. 89 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lettera *j)*, esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dall'Unione europea, da enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.

2. La tabella 9 - Misure economiche dei parametri per il calcolo dell'indennità di direzione - è rideterminata come segue:

Tipologia di parametro	Misura tabellare annua lorda	Criterio di utilizzo
Parametro base in misura fissa a decorrere dal 1° gennaio 2006....................	€ 1.750,00	

Particolari tipologie di istituzioni scolastiche (parte variabile a carico del fondo di Istituto)

Valori annui lordi rideterminati a decorrere dal 1° settembre 2008:

a) Azienda agraria	€ 1.220,00	Da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l'Istituto
b) Convitti ed educandati annessi	€ 820,00	Da moltiplicare per il numero dei convitti e degli educandati funzionanti presso l'Istituto
c) Istituti verticalizzati ed Istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, Istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	€ 750,00	Spettante in misura unica, indipendentemente dall'esistenza di più situazioni di cui alla lettera *c)*
d) istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera *c)*	€ 650,00	
e) Complessità organizzativa	€ 30,00	Valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e A.T.A. in organico di diritto

L'indennità di cui alla presente tabella assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all'art. 51, comma 4, del C.C.N.L. 29 novembre 2007.

Art. 4.

Modifica della tabella B allegata al C.C.N.L. 29 novembre 2007

1. La tabella *B* (Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.) annessa al C.C.N.L. 29 novembre 2007 è modificata come segue:

Direttore dei servizi generali ed amministrativi: laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

Coordinatore amministrativo: laurea triennale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

Coordinatore tecnico: laurea triennale specifica.

Assistente amministrativo: diploma di maturità.

Assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

Cuoco: diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore della moda.

Addetto alle aziende agrarie:

diploma di qualifica professionale di:

1) operatore agrituristico;

2) operatore agro industriale;

3) operatore agro ambientale.

Collaboratore scolastico dei servizi: diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi sociali.

Collaboratore scolastico:

iploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle regioni.

È fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.

Per i diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale si fa riferimento al decreto ministeriale n. 250 del 14 aprile 1997.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti si impegnano ad aprire le trattative per le ulteriori sequenze contrattuali previste dal vigente C.C.N.L. (art. 22, art. 90, comma 6, art. 91, art. 126) in tempi tali da consentirne l'operatività per il prossimo anno scolastico, nonché a rivisitare, in sede di rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008/2009, la disciplina degli istituti retributivi dei direttori dei servizi generali e amministrativi correlandoli alla complessità dei compiti ed alla funzionalità delle istituzioni scolastiche, e la declaratoria dei profili professionali.

08A05769

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara comunicata che la giunta camerale con deliberazione n. 57 del 22 luglio 2008 ha nominato quale conservatore del registro imprese di Massa-Carrara segretario generale dott. Alessandro Beverini a decorrere dal 25 luglio 2008.

08A05767

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-186) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00